

COMUNE DI VIGOLO VATTARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

31 marzo 2010, n.10

Statuto del Comune di Vigolo Vattaro

Cenni storici

Vigolo Vattaro pare avere origine da un primo, piccolo insediamento umano già nella preistoria, circa 3.500 anni fa. Di questo periodo non ci rimangono che poche e frammentarie evidenze archeologiche, provenienti dalla località Dossi.

Sicuramente il sito di Vigolo Vattaro fu interessato dalla colonizzazione romana gravitando politicamente sul "Municipium" di Trento. Proprio ai romani sembra debba il nome "Viculus", ossia piccolo villaggio.

Le invasioni barbariche che segnano il passaggio fra l'epoca antica e quella altomedievale non lasciarono intatto il nostro paese. Al museo del Castello del Buonconsiglio a Trento si può ammirare quanto resta di un corredo tombale longobardo.

Il più antico documento scritto di cui disponiamo è la "Carta di Castel Vigolo", risalente al 1214. In essa si sancisce un impegno fra gli uomini di Vigolo e il Vescovo Vanga per la tenuta del castello stesso.

Con gli "uomini di Vigolo" ci troviamo quindi in presenza di una comunità ben definita, con propri rappresentanti,. Comunità che, in quanto tale, ha sempre avvertito la necessità di dotarsi di una serie di norme che garantissero la popolazione stessa, mettendola al riparo da soprusi e pericoli in genere. Per anni ciò fu ottenuto tramandando oralmente una serie di regole. Più tardi sorse la necessità di codificare questi statuti orali e, già nel 1496, Vigolo approvava la sua "Carta di Regola", oggi conservata nell'Archivio di Stato.

Nella sua introduzione, le motivazioni che spinsero la comunità a dotarsi di un tale strumento giuridico vengono così definite:

"...gli uomini di Vigolo ...volendo differenziarsi dagli animali privi di un fine preciso, riconfermano le loro Regole e le antiche consuetudini buone e approvate a fino adesso osservate...e le fanno stendere per iscritto, ad eterna memoria, perché non possano sorgere discordie, tra le predette popolazioni".

Siamo all'inizio di un secolo, il 1500, foriero di novità culturali e politiche e che lascerà

traccia anche a Vigolo che ne subirà gli influssi.

La Carta di Regola sarà poi integrata nel corso del secolo XVIII, una prima volta nel 1719 e successivamente nel 1751.

Negli anni seguenti Vigolo condividerà la propria sorte con buona parte del Trentino subendo le invasioni napoleoniche che tanto costarono alla nostra comunità sia in disagi che in ristrettezze economiche.

Dopo il congresso di Vienna il paese riprenderà la propria vita normale e la sua economia sarà migliorata dall'introduzione dell'allevamento del baco da seta.

Anche le guerre del Risorgimento interessano la zona di Vigolo Vattaro che fu teatro nel 1866 di uno scontro fra le truppe italiane della colonna Negri e i drappelli austriaci del Capitano Cramolini attestati tra Valsorda e la località Praloncine. Il combattimento causò la morte di 17 italiani.

Ben più disastrose furono le conseguenze della crisi economica che costrinsero, nella seconda metà dell'ottocento, tante delle nostre famiglie ad emigrare.

Nel corso di quegli anni quasi un terzo della popolazione lasciò la propria terra, condividendo l'amara sorte di tanti trentini.

Si possono ancora leggere negli atti della cancelleria comunale del 1875 "...per deliberare sui ricorsi presentati da alcuni individui che divisarono di emigrare nell'America per l'importo da corrispondersi al Comune, vennero formate tre classi...e venne deliberato di corrispondere a quelli della prima classe: adulti f. 4 per persona e sotto gli anni 11 f. 2 e sotto ai due anni nulla ...".

A questi avvenimenti è legata la storia e il culto di Santa Paolina, al secolo Amabile Visintainer, nata a Vigolo Vattaro il 16 dicembre 1865, emigrata con la sua famiglia nello Stato di Santa Caterina in Brasile. Era l'anno 1875. Suo padre ed altri sei capifamiglia fondarono Vigolo nell'attuale comune di Nova Trento. Fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della Immacolata Concezione (agosto 1895) rappresenta la testimonianza eroica dello spirito di solidarietà e di attenzione ai più deboli, fondamentale valore civile e religioso della nostra comunità. Morì a San Paolo il 9 luglio 1942. Il 16 ottobre 1991 è stata dichiarata Beata a Florianopolis. Il 19 maggio 2002 è stata dichiarata Santa da papa Giovanni Paolo II a Roma.

Le due guerre mondiali, infine, costarono anche a Vigolo il loro tributo di morti e dispersi.

Dal dopoguerra ai nostri giorni le vicende del paese seguono a grandi linee quelle della nostra regione.

PREMESSA

La comunità di Vigolo Vattaro, erede, depositaria e testimone di una secolare tradizione di autonomia amministrativa, si propone, con il presente statuto, di riaffermare l'insostituibile ruolo dell'ente locale quale soggetto referente per tutti i bisogni della collettività, ed altresì strumento di governo per la realizzazione di obiettivi volti al benessere della popolazione che vive ed opera nel proprio territorio.

Lo statuto si ispira pertanto ad un modello di Comune aperto ai cittadini ed oggetto di verifiche anche attraverso il controllo sociale.

Il Comune è luogo di incontro, confronto, elaborazione di forme nuove di vita sociale ed amministrativa nel rispetto della pluralità di pensiero e di opinione e che assume come proprio costante riferimento gli universali valori di solidarietà, uguaglianza, equità e giustizia; persegue la pace come esigenza indispensabile all'ordinato e fecondo vivere civile; afferma il valore e la libertà di culto; l'etica come virtù individuale e della collettività a garanzia della crescita ordinata e civile della società.

I cittadini partecipano allo svolgimento delle attività del Comune in quanto destinatari dell'azione amministrativa; il Comune deve assicurare i servizi pubblici ed i cittadini fornire, in conformità alla loro capacità contributiva, le risorse economiche necessarie, in quanto partecipazione significa anche utilizzo e valorizzazione delle medesime e dei servizi del comune nel rispetto della loro destinazione e nella giusta misura spettante ad ognuno, salvaguardia dei beni della collettività, collaborazione per mantenerne l'integrità e la funzionalità.

Il Comune promuove forme di istruzione, educazione, formazione professionale, cooperazione, associazione e associazionismo, favorendo altresì le opportunità di lavoro e l'imprenditoria privata.

Promuove la formazione di una coscienza civile sociale e dell'ambiente quali elementi di integrazione nella crescita delle persone e della collettività.

TITOLO I I PRINCIPI

Art.1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune è costituito dai territori e dalla Comunità di Vigolo Vattaro.
2. Confina con i territori dei Comuni di Trento, Bosentino, Pergine Valsugana e Besenello.
3. Capoluogo del Comune è Vigolo Vattaro. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
4. Lo stemma del Comune è il seguente:
blasonatura: "d'azzurro all'albero d'olivo d'oro, nodrito su una campagna di rosso accostato da due colombe d'argento affrontate poggianti sulla stessa";
corona: " murale di comune";
ornamenti: "a destra una fronda d'alloro al naturale fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale, legata da un nodo d'oro".
5. Il gonfalone è il seguente:
"drappo del rapporto di 5/8 formato da 3 teli, azzurro, bianco, rosso, alti rispettivamente 1/4, 1/2, 1/4 dell'altezza totale posti in fascia foggiate al bilico in una merlatura guelfa di sei pezzi ed al battente in coda di rondine.
Il telo centrale sarà caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la scritta in oro "Comune di Vigolo Vattaro" concavemente disposta. Il drappo sarà bordato e frangiato d'oro come d'oro saranno cordoni e nappe.
L'asta sarà ricoperta da una guaina dai colori rosso e azzurro avvolti a spirale".
6. Il distintivo del Sindaco quale Ufficiale di Governo è la fascia tricolore e il distintivo del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale è il medaglione e la tessera di riconoscimento secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L.

Art. 2

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune di Vigolo Vattaro è un ente autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
4. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
5. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi.
6. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei

bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

7. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

8. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e, se possibile, eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

9. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.

10. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

11. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

12. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.

13. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

14. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità del centro abitato.

15. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

16. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

17. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

18. Il Comune concorre, in presenza di pubblico interesse, in via integrativa per assicurare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già assicurate per disposizioni di legge da altri enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni.

Art. 3

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

a) l'accesso agli atti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;

- b) l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurata con le modalità stabilite dal regolamento e promossa a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione;
- c) il regolamento disciplina i notiziari ufficiali e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economiche – finanziarie dell'attività.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e darà la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione.

Art. 4
PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI

1. Il Comune cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante l'orario di apertura al pubblico essa rimane a disposizione di chiunque per la libera consultazione e l'estrazione di copia.

TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE

CAPO I
DEFINIZIONE

Art. 5
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale ed in particolare riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative e le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei diversamente abili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.
3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto e dal regolamento, per consentire ai residenti sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
4. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione da parte di:
- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
5. Per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 6
REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Art. 7
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Vigolo Vattaro, da disciplinare con apposito regolamento, sono:
 - a) l'iniziativa popolare;
 - b) la consultazione popolare;
 - c) i referendum consultivi e propositivi.
2. Ogni altra forma di partecipazione potrà essere promossa da organi istituzionali e da singoli cittadini quali assemblee pubbliche finalizzate e consigli comunali aperti.

CAPO II
INIZIATIVA POPOLARE

Art. 8
RICHIESTA DI INFORMAZIONE, PETIZIONE E PROPOSTA

1. I cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi.
2. Si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta con la quale si chiedono ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune;
 - b) petizione, la richiesta scritta diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo. Essa è presentata al Presidente del Consiglio Comunale o al Sindaco corredata da almeno 50 sottoscrizioni di cittadini aventi i requisiti di cui al comma 1 ed indicando il primo dei firmatari;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 50 cittadini aventi i requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo di competenza della Giunta o del Consiglio.
3. La richiesta di informazioni è inviata al Comune ed impegna gli organi cui è indirizzata a rispondere motivatamente entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. La petizione è presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio iscrivono all'ordine del giorno rispettivamente della Giunta o del Consiglio la questione e ne informano il primo firmatario.
5. La proposta è presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale redatta nelle forme dell'atto di cui è richiesta l'adozione, accompagnata da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. La proposta è sottoposta ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottata, è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO III CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 9 CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune può consultare la popolazione residente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri, di almeno cento cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, o di tre associazioni aventi sede nel Comune.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il quarto mese antecedente alla data prevista per le consultazioni elettorali comunali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.
5. L'esito della consultazione impegna l'Amministrazione a valutare le indicazioni espresse.

Art. 10 CONSULTE E CONFERENZE

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

Art. 11 COMITATI DELLE DONNE, DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI

1. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali secondo le disposizioni dettate dal regolamento, i comitati autonomamente costituiti ed aventi fra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
 - c) la promozione di iniziative culturali, sportive, eccetera, tese a favorire l'attività di gruppo ed il confronto tra giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, anche attraverso la collaborazione con le scuole ed altre istituzioni.

CAPO IV REFERENDUM

Art. 12 REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI

1. Possono essere richiesti referendum propositivi e consultivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno n. 100 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Con-

siglio Comunale.

3. I cittadini che intendano presentare richiesta di referendum ai sensi del comma precedente procedono, con la sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato di Promotori, composto da nove di essi ed alla definizione del quesito, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.

4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

5. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è demandato ad una commissione di tre garanti, esterni al Consiglio Comunale, nominata dal Consiglio medesimo, con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri assegnati, entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum.

6. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi 60 giorni.

7. La Commissione dei Garanti assume ogni altra decisione necessaria per consentire l'espressione della volontà popolare.

8. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 150 giorni dalla presentazione della richiesta.

9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

10. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

11. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica.

12. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dalla Commissione dei Garanti.

13. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le ulteriori modalità organizzative della consultazione.

Art. 13

ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:

a) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) bilancio preventivo e conto consuntivo;

c) sistema contabile, tributario e tariffario del Comune e provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

d) atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

e) personale del Comune e delle Aziende speciali;

f) Statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale;

g) Statuti delle aziende comunali e loro costituzione;

- h) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- i) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- l) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

TITOLO III GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, individuandone ed interpretandone gli interessi generali ed è l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento il proprio funzionamento.
3. Esercita il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nelle linee programmatiche, partecipando alla loro definizione, adeguamento e verifica di attuazione con le modalità stabilite al successivo art. 22.
4. Il Consiglio comunale, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Vigolo Vattaro o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - e) l'apposizione e l'estinzione del vincolo di uso civico e la variazione del vincolo di uso civico;
 - f) su ogni altra materia che la legge o il presente Statuto attribuisce espressamente alla sua competenza.
5. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 15 I CONSIGLIERI

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena

libertà di opinione e di voto. Ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e degli organi nei quali è stato eletto o nominato.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

4. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

6. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

7. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alle sedute di Consiglio è tenuto a giustificare prima della seduta la propria assenza, salvo caso fortuito o forza maggiore. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute consecutive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere. La decadenza è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 16

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 17

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli

eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

4. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e le norme generali del suo funzionamento.

5. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

6. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

7. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la riunisce entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.

9. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

10. Nell'ipotesi in cui il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di n. 7 Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

11. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

12. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, il quale cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l'adunanza. Per la stesura materiale del verbale il Segretario può farsi coadiuvare da altri dipendenti comunali.

13. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

14. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune, il revisore dei conti ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

15. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

16. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le norme per l'accesso e la partecipazione dei cittadini alle sedute nonché l'accesso dei mezzi di informazione alle sedute.

Art. 18
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. In difetto di comunicazione i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di quest'ultimo.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In difetto di comunicazione del nominativo si considera capogruppo il primo degli eletti della lista.
3. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 19
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

Art. 20
INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento del Consiglio che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente maggioranze qualificate.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti ed anche coloro che, rimanendo in aula, non esprimono alcun voto; non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 21
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni permanenti ovvero, per l'esame di specifiche questioni, Commissioni consiliari speciali, stabilendone il numero e le competenze.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. Qualora il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, nelle Commissioni consiliari speciali possono essere nominati, di volta in volta, anche membri esterni.
4. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
7. Il regolamento determina le disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

Art. 22

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta comunale, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, riportate in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato e può disporre l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

CAPO II IL SINDACO

Art. 23 IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico – gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente.
4. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;

- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

5. Gli atti di cui al comma 3 e 4 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco possono essere delegati, in via stabile o di volta in volta, ad assessori, segretario comunale o funzionari mediante apposito atto che specifica la durata ed i limiti della delega.

6. Il Sindaco o i soggetti delegati, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui ai commi precedenti, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 24 DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori.
2. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi e negli altri enti od organismi esterni di cui fa parte, quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 25 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco tra gli Assessori membri del Consiglio Comunale.
2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso nonché in caso di sospensione dall'esercizio della relativa funzione.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta scegliendoli tra i consiglieri eletti. Tuttavia può nominare assessore, sempre entro il numero massimo, n. 2 cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
4. Il Sindaco nomina la Giunta con proprio decreto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
5. Il Sindaco con proprio decreto può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio

nella seduta successiva. Non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto di revoca il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

6. Le dimissioni presentate al Sindaco da singoli Assessori sono immediatamente efficaci, senza necessità di presa d'atto o di formale accettazione.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro quarantacinque giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 27

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Sindaco, al segretario comunale o ai funzionari dirigenti.

3. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

4. La Giunta adotta gli atti di natura tecnico – gestionale ad essa espressamente rimessi dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. La Giunta Comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:

- adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro 10.000,00;
- adotta i provvedimenti in materia di personale dipendente non riservati ad altri organi;
- gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi e autorizza l'assunzione in locazione di beni;
- autorizza la promozione o la resistenza alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori ed approva transazioni;
- individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

6. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui ai commi precedenti, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 28

FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Sindaco senza particolare formalità.

2. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
5. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che può prendere la parola sulle questioni di propria competenza.
6. Il Segretario Comunale e gli uffici collaborano con la Giunta, esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.
7. Tutti gli assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale. L'Assessore non consigliere ha le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.
8. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO IV

ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 30

PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 31

ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V GARANZIE

Art. 32

IL DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

3. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

4. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Art. 33

OPPOSIZIONI E RICORSI

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone entro 30 giorni le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 15 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di

decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale, nonché al superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 35

ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta Comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

a) attribuisce le funzioni spettanti al segretario comunale ed ai dipendenti preposti a struttura organizzativa e specifica la competenza all'adozione degli atti;

b) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria ed ad ogni adempimento connesso ai procedimenti di competenza del Comune.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'ente.

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario Comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni ed atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 36

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario Comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Fatte salve le competenze attribuite ad organi diversi dal presente Statuto, anche in relazione all'adozione di atti di natura tecnico gestionale, al Segretario Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Il Segretario Comunale è responsabile, in relazione alle proprie attribuzioni, del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

5. Alcune delle funzioni di cui al comma 3 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 4.

6. Oltre alle specifiche competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai

regolamenti, il Segretario Comunale:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne redige i relativi verbali nelle forme previste dal regolamento apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari a riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni diverse è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
7. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario ed i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario Comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario Comunale.

Art. 37

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, e firma i mandati alle liti.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Per gli atti emessi dalla Polizia municipale il funzionario più alto grado presso il corpo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
4. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII ATTIVITA'

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 38

ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 39

CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 40

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

CAPO II

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 41

I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 42

LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 43

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune può stipulare con gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 45

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o sub procedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV

INTERVENTI ECONOMICI

Art. 46

PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento.

TITOLO VIII

CONTABILITA' E FINANZA

Art. 47

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 48
GESTIONE – CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Il controllo di gestione è finalizzato a garantire, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 49
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore ovvero si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali oppure sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie dell'Ente o per motivi di pubblico interesse.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 50
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 51
IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare e richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 52
PRINCIPI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. Il Comune promuove forme concrete di collaborazione e partecipazione da parte dei cittadini per la realizzazione di servizi e di altre attività connesse alla gestione del patrimonio e dell'ambiente.

Art. 53 TARIFFE

1. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
2. Nella determinazione della politica tariffaria:
 - a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
 - b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
3. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
4. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
5. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
6. Si prescinde dal termine di cui al comma 5 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

Art. 54 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, nonché di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
4. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

5. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione e variazione della partecipazione.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 56 NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con le norme in materia di ordinamento dei comuni e con il presente Statuto, i regolamenti in vigore.

Art. 57 DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.
3. A partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione gli importi in euro di cui al presente statuto si intendono automaticamente aggiornati con il primo gennaio di ogni anno in proporzione agli aumenti del costo della vita accertati e resi pubblici dall'Istituto Centrale di Statistica a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.